



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **20** Data: **11/05/2012**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno **Duemiladodici** nel mese di **Maggio** il giorno **Undici**, alle ore **20:30**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
FOIETTA FLAVIO	S	VALBONESI DANIELE	S
BOATTINI LUCA	S	RINALDINI MARIALISA	S
LOMBARDI FLEANA	S	COMANDINI ANDREA	S
NERI LUCIANO	S	BIANDRONNI GIANCARLO	S
TOSCHI ANGELO	S	SAMPAOLI FRANCO	S
LUNGHERINI PIERO	S	CAMPITELLI FLEANA	S
MAMBELLI GIOVANNI	S	VALENTINI ELISA	G
GUIDI ISABEL	S	PINI PINO	S
BRAVACCINI MAURIZIO	S	TOTALE PRESENTI	16

Sono inoltre presenti gli assessori esterni **MICHELACCI FABIO**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **PUPILLO MARCELLO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **FOIETTA FLAVIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **CAMPITELLI FLEANA, BOATTINI LUCA, COMANDINI ANDREA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 23/2011, art. 7 “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 42/2009, istituisce l'imposta municipale propria (IMU), in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), prevedendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi artt. 8 e 9;

Richiamato il D.L. 201/2011 (convertito nella L. 214/2011) ed, in particolare l'art. 13 comma 1 con il quale è stata anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'01/01/2012, l'istituzione dell'IMU e sono state introdotte modificazioni all'ordinamento del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011;

Richiamato il D.L. 16/2012 (convertito nella L. 44/2012) ed, in particolare l'art. 4 relativo alla fiscalità locale, che ha introdotto ulteriori modificazioni all'ordinamento del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011;

Preso atto che il presupposto per l'applicazione dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, e che **la base imponibile** è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 del sopraccitato art. 13;

Preso atto che lo stesso art. 13 sopra citato individua in particolare, oltre al presupposto dell'imposta ed alla base imponibile, anche le aliquote di base e le detrazioni;

Precisato, in relazione al comma 5 art. 5 D.Lgs. 504/92, che **i terreni agricoli** siti nel territorio del Comune di Santa Sofia sono esenti, ai sensi dell'art. 7, lett. h), del D.Lgs. 504/92, come da elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, e così come confermato dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011;

Precisato, in relazione al comma 8 art. 9 D.Lgs. 23/2011, così come modificato dalla Legge 44/2012, che sono altresì **esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9 comma 3-bis della L. n. 133/1994, siti nel territorio del Comune di Santa Sofia, in quanto ubicati in comune classificato montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

Rilevato che questa A.C. ha adottato una serie di strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente:

- il **Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali**, approvato con deliberazione consiliare n. 127/1998 e succ.mod.;
- il **Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali**, approvato con deliberazione consiliare n. 126/1998 e succ.mod.;
- i **criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative**, approvato con deliberazione consiliare n. 125/1998 e succ.mod.;

Considerato, pertanto, che tali regolamenti/criteri, vigenti, si applicano, con decorrenza 1/1/2012, anche all'IMU, introdotta dal D.L. 201/2011, in sostituzione dell'ICI;

Considerato che, in merito alle **aliquote e detrazioni da applicare all'IMU, l'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. 44/2012**, prevede quanto segue:

- (comma 6) - **l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 %, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti %;**
- (comma 7) - **l'aliquota ridotta pari allo 0,4 %, per l'abitazione principale e relative pertinenze, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti %;**
- (comma 8) - **l'aliquota ridotta pari allo 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/93, disponendo altresì la facoltà in capo ai comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 %;
- (comma 9) - **facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 % nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario** ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- (comma 10) - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. Inoltre, per gli anni 2012 e 2013 viene prevista una maggiorazione della detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00;
- (comma 10) - la detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'[articolo 8, comma 4, del D.Lgs 504/1992](#) (ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle coop.edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari) e che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato;
- (comma 10) - facoltà ai comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- (comma 10) - facoltà ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Richiamato, inoltre, il comma 11 dello stesso art. 13 del D.L. 201/2011, che stabilisce:

- la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota di base dello 0,76 per cento prevista dal comma 6;
- che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato che **le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale**, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che - per quanto non regolamentato - si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'e.f., hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con D.M. del 21/12/2011, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, è stato prorogato al 31/03/2012;
- con l'art. 29, comma 16-quater della L. 14/2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2012, è stato ulteriormente prorogato al 30/06/2012;

Visto, inoltre, il comma 17 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, il quale prevede una riduzione stimata del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla base delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base;

Richiamato il comma 12-bis del citato art. 13 del D.L. 201/2011, come di recente modificato dalla L. 44/2012, che prevede:

- per il 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da IMU in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. (stimato per il Comune di Santa Sofia in € 560.368,00 ad aliquote base dello 0,4 e dello 0,76 per cento);
- tale accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012;
- con uno o più decreti del Presidente del C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dai citati art. 13 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del TUEL e dell'[art.1, comma 169, della L. 296/2006](#), i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di aumentare le aliquote di base dell'IMU;

Ritenuto che, dalle stime operate sulle basi imponibile, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

- 1) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,5 per cento;**
- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, pari allo 0,5 per cento;**
- 3) aliquota di base per tutte le altre fattispecie, pari allo 0,96 per cento;**

Ritenuto che - essendo esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis della L. 133/1994, siti nel territorio del Comune di Santa Sofia montano, in relazione al comma 8 art. 9 D.Lgs. 23/2011, così come modificato dalla L. 44/2012 - non sia necessario approvare l'aliquota relativa a tali fabbricati prevista dall'art. 13 del D.L. 201/2001 al comma 8;

Ritenuto di determinare le aliquote per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, avvalendosi anche della facoltà prevista al comma 10, così come modificato dalla L. 44/2012, ovvero di riservare lo stesso trattamento riservato alle abitazioni principali anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (come già era stato previsto dal Comune di Santa Sofia nel proprio regolamento ICI fino al 31/12/2011);

Visto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, così come modificato di recente dall'art. 4 della L. 44/2012, ha confermato per l'IMU la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'[articolo 52 del citato D.Lgs 446/1997](#) (ma non ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'[articolo 59 dello stesso D.lgs](#));

Ritenuto opportuno, quindi, data la ridotta potestà regolamentare limitata all'art.52 sopra citato, valutare se necessario approvare il regolamento dell'IMU in seguito, dopo l'emissione della circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate in merito e dell'approvazione della dichiarazione tramite apposito D.M.;

Riservandosi, comunque, la possibilità prevista dal comma 12-bis del citato art. 13 del D.L. 201/2011 (come modificato dalla L. 44/2012) di approvare il regolamento e di modificare la deliberazione relativa alle

aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del TUEL, e all'[articolo 1, comma 169, della L. 296/2006](#);

Visto il TUEL (D.Lgs. 267/2000), in particolare l'art. 42, c. 2, lett. f), che prevede essere l'istituzione dei tributi di competenza dell'organo Consigliare;

Su proposta della Giunta;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, e del servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267;

Dato atto che la discussione relativa alle proposte legate al bilancio 2012 è allegata al verbale di cui alla precedente delibera n. 19 avente ad oggetto: "Programma Opere Pubbliche 2012/2014 – Approvazione";

Con voti espressi in forma palese

Presenti n. 16

Favorevoli n. 12

Contrari n. 4 (Biandronni, Campitelli, Sampaoli, Pini)

DELIBERA

- 1) DETERMINARE, ai fini dell'applicazione dell'IMU, le seguenti aliquote per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.,:
 - a) *aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,5 per cento* (art.13 comma 7);
 - b) *aliquota ridotta per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, pari allo 0,5 per cento*; (art.13 comma 10)
 - c) *aliquota di base per tutte le altre fattispecie, pari allo 0,96 per cento* (art.13 comma 6);
- 2) RISERVARE, ai fini dell'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., lo stesso trattamento riservato alla abitazioni principali anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (precisando che, ai sensi della normativa vigente, per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17), applicando l'aliquota ridotta pari allo 0,5 %.
- 3) DARE ATTO che - essendo esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, siti nel territorio del Comune di Santa Sofia montano, in relazione al comma 8 art. 9 D.Lgs. 23/2011, così come modificato dalla L. 44/2012 - non è necessario approvare l'aliquota relativa a tali fabbricati prevista dall'art. 13 del D.L. n. 201/2001 al comma 8;
- 4) CONFERMARE le seguenti detrazioni dall'IMU previste dal comma 10 del citato art. 13 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze:
 - dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;

- 5) RISERVARSI la possibilità prevista dal comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dalla L. 44/2012, di approvare il regolamento e di modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30/09/2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lett.e), del TUEL e dell'[art.1, comma 169, della L. 296/2006](#);
- 6) DARE ATTO che i seguenti Regolamenti adottati da questa A.C., si applicano, con decorrenza 1/1/2012, anche all'IMU in sostituzione dell'ICI:
- il **Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali**, approvato con deliberazione consiliare n. 127/1998 e succ.mod.;
 - il **Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali**, approvato con deliberazione consiliare n. 126/1998 e succ.mod.;
 - i **criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative**, approvato con deliberazione consiliare n. 125/1998 e succ.mod.;
- 7) DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il 1° gennaio 2012;
- 8) DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

Con voti espressi per alzata di mano

Presenti n. 16

Favorevoli n. 12

Contrari n. 4 (Biandronni, Campitelli, Sampaoli, Pini)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Parere Favorevole:

Funzionario Responsabile Servizio Tributi Associato

F.to D.ssa Maruska Maltoni

Parere Favorevole:

Funzionario Responsabile Servizio Ragioneria

F.to D.ssa Franca Mosconi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to FOIETTA FLAVIO

Il Segretario Comunale
F.to PUPILLO MARCELLO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì

Il Segretario Comunale
PUPILLO MARCELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal

Lì

Il Segretario Comunale
F.to PUPILLO MARCELLO

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

F.to Il Segretario Comunale
PUPILLO MARCELLO